

Fiera di Padova Immobiliare SpA - bozza nuovo statuto

STATUTO VIGENTE (18/09/2012)	BOZZA NUOVO STATUTO
<p align="center">TITOLO I DENOMINAZIONE - OGGETTO – SEDE - DURATA DOMICILIO DEGLI AZIONISTI</p>	
<p>ART 1 - Denominazione E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "FIERA DI PADOVA IMMOBILIARE S.p.A."</p>	<p>ART 1 - Denominazione E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "PADOVAFIERE CONGRESS & INNOVATION HUB S.p.A."</p>
<p>ART. 2 - Oggetto La Società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, la locazione, la sublocazione, l'amministrazione di beni immobili e mobili. Nel perseguimento di tali scopi la Società potrà svolgere particolarmente ancorché non esclusivamente le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esecuzione ed il management di studi e progettazioni aventi ad oggetto la realizzazione, ristrutturazione o manutenzione di quartieri fieristici o comunque di sistemi immobiliari destinati o destinabili ad attività fieristiche o ad esse connesse; • l'acquisto e/o la costruzione, la gestione di quartieri fieristici o di sistemi immobiliari destinati o destinabili ad attività fieristiche o ad esse connesse, nonché l'esecuzione di lavori edili, opere ed impianti in genere, anche in economia sui medesimi; • l'acquisto, la costruzione, la gestione, la locazione e la vendita di impianti sportivi e ricreativi, musei e parchi archeologici, zoologici, botanici e marini. <p>In via non prevalente, ma accessoria e strumentale ai fini del conseguimento</p>	<p>ART. 2 - Oggetto La Società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, la locazione, la sublocazione, l'amministrazione di beni immobili e mobili. Nel perseguimento di tali scopi la Società potrà svolgere particolarmente ancorché non esclusivamente le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esecuzione ed il management di studi e progettazioni aventi ad oggetto la realizzazione, ristrutturazione o manutenzione di quartieri fieristici o comunque di sistemi immobiliari destinati o destinabili ad attività fieristiche congressuali e attività correlate alla diffusione all'innovazione e al trasferimento tecnologico o ad esse connesse; • l'acquisto e/o la costruzione, la gestione di quartieri fieristici o di sistemi immobiliari destinati o destinabili ad attività fieristiche congressuali e attività correlate alla diffusione all'innovazione e al trasferimento tecnologico, congre o ad esse connesse, nonché l'esecuzione di lavori edili, opere ed impianti in genere, anche in economia sui medesimi;

<p>dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie, opportune od utili per il conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché fondare nuove società, consorzi, cooperative ed associazioni, acquisire direttamente o indirettamente partecipazioni in società, consorzi, cooperative ed associazioni già esistenti, anche esteri, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie anche reali a favore di terzi. Il tutto con la tassativa esclusione delle attività non consentite dalla Legge ed in particolare dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di intermediazione finanziaria, se non nei limiti consentiti dal D. Legislativo 1 Settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • l'acquisto, la costruzione, la gestione, la locazione e la vendita di impianti sportivi e ricreativi, musei e parchi archeologici, zoologici, botanici e marini. <p>In via non prevalente, ma accessoria e strumentale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie, opportune od utili per il conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché fondare nuove società, consorzi, cooperative ed associazioni, acquisire direttamente o indirettamente partecipazioni in società, consorzi, cooperative ed associazioni già esistenti, anche esteri, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie anche reali a favore di terzi. Il tutto con la tassativa esclusione delle attività non consentite dalla Legge ed in particolare dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di intermediazione finanziaria, se non nei limiti consentiti dal D. Legislativo 1 Settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p>ART. 3 - Sede La Società ha sede in Padova.</p>	
<p>ART. 4 - Durata La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilaottanta e potrà essere prorogata anche più volte con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società non compete il diritto di recesso.</p>	
<p>ART. 5 - Domicilio degli Azionisti Il domicilio degli Azionisti, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è</p>	

quello risultante dal Libro dei Soci.	
TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI FINANZIAMENTI E VERSAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI	
ART. 6 - Capitale sociale Il Capitale Sociale è di euro 39.410.020,00 (trentanovemilioniquattrocentodiecimilavanti virgola zero zero) ed è rappresentato da n. 39.410.020 (trentanovemilioniquattrocentodiecimilavanti) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.	ART. 6 - Capitale sociale Il Capitale Sociale è di euro 39.410.020,00 (trentanovemilioniquattrocentodiecimilavanti virgola zero zero) ed è rappresentato da n. 39.410.020 (trentanovemilioniquattrocentodiecimilavanti) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.
ART. 7 - Caratteristiche delle azioni Le azioni sono nominative. Possono essere emesse altre categorie di azioni e di strumenti finanziari, inclusi quelli a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.	
ART. 8 - Indivisibilità delle azioni Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da una rappresentante comune.	
ART. 9 - Trasferimenti di azioni L'Azionista che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ad un terzo, deve darne comunicazione agli altri Azionisti ed all'organo amministrativo con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento od anche a mano con attestazione di ricevuta del destinatario, indicante il numero delle Azioni offerte, le modalità del trasferimento, il corrispettivo convenuto con l'indicazione dell' aspirante acquirente, nonché ogni altro patto, condizioni e termine del	L'Azionista che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ad un terzo, deve darne comunicazione agli altri Azionisti ed all'organo amministrativo con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento con messaggio di posta elettronica certificata o equivalente od anche a mano con attestazione di ricevuta del destinatario, indicante il numero delle Azioni offerte, le modalità del trasferimento, il corrispettivo convenuto con l'indicazione dell' aspirante acquirente, nonché ogni altro

negozio prospettato.

Ciascuno degli altri Azionisti ha diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita alle medesime condizioni offerte all'aspirante acquirente; il diritto di prelazione deve essere esercitato nei sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento od anche a mano con attestazione di ricevuta del destinatario, indirizzata al Socio cedente, all'organo amministrativo e agli altri Azionisti.

Il diritto di prelazione non può essere esercitato parzialmente.

In caso di esercizio plurimo, anche se non contestuale, del diritto di prelazione - comunque da esercitarsi nel termine sopra indicato - le azioni trasferende saranno ripartite tra i Soci interessati in proporzione alla loro partecipazione azionaria.

Nel caso in cui nessun Socio eserciti il diritto di prelazione, il Socio interessato alla cessione potrà cedere le azioni all'aspirante acquirente. La predetta cessione dovrà avere luogo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine entro il quale ciascun Azionista poteva esercitare il proprio diritto di prelazione, e dovrà essere effettuata alle identiche condizioni comunicate agli altri Soci. Il Socio cedente dovrà quindi inviare all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento od anche a mano con attestazione di ricevuta del destinatario, copia del fissato bollato o altro documento attestante la data e le condizioni di cessione, entro e non oltre trenta giorni dal giorno della medesima cessione.

Il diritto di prelazione compete all'Azionista anche in ipotesi di permuta, conferimento, cessione a riporto, cessione di diritti di opzione su eventuali aumenti di capitale, costituzione di diritti reali di godimento e/o garanzia sulle

patto, condizioni e termine del negozio prospettato.

Ciascuno degli altri Azionisti ha diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita alle medesime condizioni offerte all'aspirante acquirente; il diritto di prelazione deve essere esercitato nei sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento od anche a mano con attestazione di ricevuta del destinatario, indirizzata al Socio cedente, all'organo amministrativo e agli altri Azionisti.

Il diritto di prelazione non può essere esercitato parzialmente.

In caso di esercizio plurimo, anche se non contestuale, del diritto di prelazione - comunque da esercitarsi nel termine sopra indicato - le azioni trasferende saranno ripartite tra i Soci interessati in proporzione alla loro partecipazione azionaria.

Nel caso in cui nessun Socio eserciti il diritto di prelazione, il Socio interessato alla cessione potrà cedere le azioni all'aspirante acquirente. La predetta cessione dovrà avere luogo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine entro il quale ciascun Azionista poteva esercitare il proprio diritto di prelazione, e dovrà essere effettuata alle identiche condizioni comunicate agli altri Soci. Il Socio cedente dovrà quindi inviare all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento **con messaggio di posta elettronica certificata o equivalente** od anche a mano con attestazione di ricevuta del destinatario, copia del fissato bollato o altro documento attestante la data e le condizioni di cessione, entro e non oltre trenta giorni dal giorno della medesima cessione.

Il diritto di prelazione compete all'Azionista anche in ipotesi di permuta, conferimento, cessione a riporto,

<p>azioni.</p> <p>I trasferimenti e le cessioni effettuati in violazione del diritto di prelazione di cui sopra non avranno effetto nei confronti della Società e quindi non potranno essere annotate nel Libro dei Soci.</p> <p>Non si considerano assoggettati alle disposizioni di cui ai precedenti commi i trasferimenti parziali o totali di azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a società controllante il Socio cedente o controllata dal medesimo ai sensi dell'art. 2359 primo comma Cod. Civ., o a società controllata da società controllante il Socio cedente; • mortis causa; • al coniuge o ad ascendenti o discendenti in linea retta. <p>I titoli azionari dovranno riportare la seguente dicitura: "i trasferimenti di azioni, la cessione di diritti di opzione su eventuali aumenti di capitale, la costituzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle azioni sono soggetti alla prelazione dei Soci a norma dell'art. 9 dello Statuto".</p>	<p>cessione di diritti di opzione su eventuali aumenti di capitale, costituzione di diritti reali di godimento e/o garanzia sulle azioni.</p> <p>I trasferimenti e le cessioni effettuati in violazione del diritto di prelazione di cui sopra non avranno effetto nei confronti della Società e quindi non potranno essere annotate nel Libro dei Soci.</p> <p>Non si considerano assoggettati alle disposizioni di cui ai precedenti commi i trasferimenti parziali o totali di azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a società controllante il Socio cedente o controllata dal medesimo ai sensi dell'art. 2359 primo comma Cod. Civ., o a società controllata da società controllante il Socio cedente; • mortis causa; • al coniuge o ad ascendenti o discendenti in linea retta. <p>I titoli azionari dovranno riportare la seguente dicitura: "i trasferimenti di azioni, la cessione di diritti di opzione su eventuali aumenti di capitale, la costituzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle azioni sono soggetti alla prelazione dei Soci a norma dell'art. 9 dello Statuto".</p>
<p>ART. 10 - Obbligazioni</p> <p>La Società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni a norma e con le modalità di Legge, determinandone le forme e le condizioni di collocamento.</p>	
<p>ART. 11 - Finanziamenti e versamenti effettuati dai Soci</p> <p>La Società può assumere finanziamenti dai propri Soci, anche infruttiferi, nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO III ASSEMBLEA</p>	
<p>ART. 12 - Ordinarietà e straordinaria;</p>	<p>luogo e di</p>

<p>convocazione</p> <p>L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge, delibera sugli oggetti previsti dall'Ordine del Giorno e può essere convocata anche fuori sede sociale, purché all'interno del territorio della Regione Veneto.</p>	
<p>ART. 13 - Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla predetta chiusura qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2364 cod. civ.</p> <p>La convocazione dell'assemblea deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione.</p> <p>L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare deve essere sottoscritto dal Presidente del consiglio di amministrazione o di chi ne fa le veci.</p> <p>L'avviso potrà contenere la data di seconda convocazione, in caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo nella prima adunanza.</p> <p>L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai Soci tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax o posta elettronica almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.</p> <p>In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>Nell'ipotesi sopra indicata, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle</p>	

<p>deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.</p> <p>Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del Capitale Sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.</p> <p>Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentiti gli amministratori e i sindaci, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.</p> <p>La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>	
<p>ART. 14 - Diritto di intervento all'Assemblea; diritto di voto</p> <p>Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto, che hanno depositato almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea le loro azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>Ha diritto all'intervento in Assemblea, quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostri possessore in base a una serie continua di girate.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto, salve le limitazioni derivanti dalle diverse categorie di azioni eventualmente emesse nel rispetto delle norme di Legge.</p>	
<p>ART. 15 - Rappresentanza nell'Assemblea</p> <p>I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere</p>	

conservati dalla Società.

Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dal Segretario, dovrà curare in sede di costituzione dell'Assemblea, la verifica e la validazione delle deleghe presentate, qualora le stesse non fossero munite di firma autenticata o concesse a mezzo di atto pubblico.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e è sempre revocabile. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di venti Soci. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

ART. 16 - Presidenza dell'Assemblea; Segretario

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi i predetti Amministratori, l'Assemblea è presieduta da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente, anche avvalendosi di incaricati di fiducia, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina un segretario,

<p>anche non Azionista.</p> <p>Le deliberazioni verranno fatte constatare mediante processo verbale; il verbale della Assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un Notaio.</p>	
<p>ART. 17 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni</p> <p>L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta.</p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.</p> <p>In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di Capitale rappresentata dai Soci partecipanti. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.</p> <p>Tuttavia, anche in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un terzo del Capitale Sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato o la proroga della stessa, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui all'art. 2351, comma 2° C.C.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO IV AMMINISTRAZIONE</p>	
<p>ART. 18 - Forma e composizione dell'Organo Amministrativo - nomina del Consiglio</p>	

<p>di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, anche se non Soci, secondo quanto, di volta in volta, determinerà l'Assemblea Ordinaria dei Soci.</p> <p>Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.</p>	
<p>ART. 19 - Presidente e Consigliere Delegato</p> <p>Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio, il Consiglio elegge nel suo seno, se l'Assemblea non vi ha provveduto, il Presidente ed un Consigliere Delegato; potrà pure nominare un Segretario scelto anche fra persone estranee al Consiglio.</p>	
<p>ART. 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.</p> <p>L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare, dovrà essere inviato a ciascun consigliere e a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso potrà essere inviato almeno ventiquattro ore prima della data della riunione.</p> <p>L'avviso di convocazione sarà trasmesso per posta ordinaria, telegramma, telex o messaggio di posta elettronica.</p> <p>Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri in carica e vi assistano tutti i sindaci effettivi.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di</p>	

<p>Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p>	
<p>ART. 21 - Validità delle deliberazioni consiliari; verbalizzazione Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare, nel relativo verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.</p>	
<p>ART. 22 - Potere dell'organo amministrativo L'Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto inderogabilmente riservato all'assemblea dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nel rispetto dell'art. 2381 C.C., le proprie attribuzioni, al Presidente ed al Consigliere Delegato, stabilendo la mansioni, i compiti, i poteri e gli emolumenti relativi.</p>	
<p>ART. 23 - Firma sociale e rappresentanza legale della Società L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consigliere Delegato hanno la</p>	

<p>rappresentanza legale della società. La firma sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere Delegato.</p>	
<p>TITOLO V COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE</p>	
<p>ART. 24 - Elezione e funzionamento del Collegio Sindacale L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge. I membri del collegio sindacale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p>	
<p>ART. 25 - Controllo Contabile Il controllo contabile della Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge. L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determina anche il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.</p>	
<p>TITOLO VI BILANCIO ED UTILI</p>	
<p>ART. 26 - Redazione ed approvazione del bilancio Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.</p>	
<p>ART. 27 - Destinazione degli utili Gli utili netti dell'esercizio saranno destinati: a. almeno per la ventesima parte alla riserva legale ex art. 2430 Cod. Civ. fino a che questa non</p>	

<p>abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;</p> <p>b. per il residuo alla distribuzione agli Azionisti, fatte salve le limitazioni di Legge, in proporzione alle azioni possedute, salvo che l'Assemblea non deliberi una diversa destinazione degli utili, che dovrà essere adottata con il voto favorevole di almeno l'ottanta per cento del Capitale presente e rappresentato nella stessa Assemblea.</p>	
<p>ART. 28 - Pagamento dei dividendi Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale o presso gli istituti di credito designati dall'Assemblea che approva il bilancio.</p>	
<p>ART. 29 - Prescrizione dei dividendi non riscossi I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società.</p>	
<p>TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI</p>	
<p>ART. 30 - Scioglimento e liquidazione Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.</p>	
<p>ART. 31 - Clausola compromissoria Qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed all'efficacia di quanto contenuto nel presente Statuto tra Società ed Azionisti, ovvero tra Azionisti, tra gli stessi ed Organi sociali, verrà devoluta alla esclusiva competenza di un Collegio di tre Arbitri, designati dal Presidente del Tribunale di competenza</p>	

<p>nel luogo ove ha sede la Società, su istanza della parte più diligente.</p> <p>Gli Arbitri nominati dovranno comunicare la loro accettazione alle parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro e non oltre quindici giorni dalla loro nomina; l'Arbitro che non comunicherà la propria accettazione nei modi e termini predetti sarà considerato rinunciante e le parti potranno richiedere altra designazione con le medesime predette modalità.</p> <p>Le medesime norme si applicheranno anche nel caso di mancata sostituzione, nei casi previsti, di un componente del Collegio Arbitrale.</p> <p>Il Collegio Arbitrale stabilirà la propria sede nel luogo ove ha sede la Società e procederà secondo diritto, ai sensi degli artt . 806 e seguenti del c.p.c.</p> <p>Il Collegio deciderà anche in ordine alle spese relative all' arbitrato.</p>	
<p>ART. 32 - Rinvio alle disposizioni di Legge</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di Legge vigenti.</p>	